

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73. Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Emendamento proposto

“Al comma 5 dell’articolo 58 dopo la parola “comma 4” aggiungere le parole “*alle scuole d’infanzia*” e alla fine del comma cassare le parole “*, compresi i servizi educativi autorizzati*”.

Ecco come risulterebbe il comma una volta emendato come chiesto.

5. *Per le medesime finalità di cui al comma 4 alle scuole d’infanzia paritarie, alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021, ~~compresi i servizi educativi autorizzati.~~*

Motivazione

L’esclusione delle scuole d’infanzia paritarie dal sostegno è inspiegabile. Si tratta di scuole che accolgono un terzo degli alunni dell’intero sistema educativo nazionale di educazione ed istruzione di cui al D.Lvo 65/2017.

Il precedente comma 4 prevede un corposo stanziamento per tutto il sistema scolastico statale con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

La cassazione della parte finale consente di correggere un’espressione tecnicamente errata e un richiamo solamente confusivo.

Con il presente emendamento si propone una analoga misura da destinare alle scuole paritarie per le medesime finalità